

Al Presidente del Consiglio comunale di Siracusa  
All'Ufficio del Consiglio comunale  
e p.c. Al Segretario Generale

a mezzo email istituzionale

**INTERROGAZIONE – gestione contenzioso giudiziario, determine impegno spese atti di precetto**

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo di Fratelli d'Italia

**PREMESSO**

- che all'albo pretorio del Comune risultano pubblicate, alla data del 28 ottobre del corrente anno, le seguenti determine di impegno, con le quali sono state disposte le liquidazioni delle spese di atti di precetto notificati dagli avvocati che hanno ottenuto la condanna giudiziale dell'Ente al pagamento di somme a favore del proprio assistito: 4932, 3512, 2848, 1250, 152, 3903, 3020, 3016, 2314, 1704, 1271, 487, 292, 5105, 4580, 4459, 1511, 304, 331, 2282, 9046, 1609;
- che, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 669/1996, *“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”*.
- che, quindi, il soggetto che risulta avere ottenuto giudizialmente la condanna di un ente pubblico al pagamento di somme di danaro, deve prima notificare la sentenza o il decreto ingiuntivo e soltanto dopo 120 giorni potrà notificare atto di precetto in caso di mancato avvenuto pagamento;
- che, quindi, la notifica dell'atto di precetto può essere evitata qualora l'ente pubblico provveda entro l'anzidetto termine al pagamento di quanto dovuto in forza del titolo esecutivo;
- che l'avvenuta notifica degli atti di precetto relativi alle determine sopra indicate, e a quelle eventualmente pubblicate successivamente, è conseguenza del mancato pagamento delle somme portate dai titoli esecutivi;
- che l'anzidetto mancato pagamento può essere dipeso da mancanza di liquidità dell'ente, da lentezze burocratiche, dalla inidonea gestione del contenzioso da parte degli uffici comunali;
- che, in ogni caso, a meno che non ricorrano adeguate motivazioni, l'erogazione delle spese dell'atto di precetto realizza una spesa evitabile e ingiustificata, con relativo danno per le casse comunali;

**INTERROGANO**

**IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE**

**per sapere**

- se conoscono la problematica;
- per quali ragioni con riferimento alle singole determine indicate in premessa, l'Amministrazione non ha provveduto a saldare le somme portate dai titoli esecutivi nei termini di legge, evitando la notifica degli atti di precetto;
- quali azioni amministrative intendono adottare per la migliore gestione del contenzioso giudiziario e per evitare il ripetersi della problematica segnalata.

Si allega elenco determine rinvenute all'albo pretorio.

Siracusa, 09.11.2024

**Paolo Cavallaro**



**Paolo Romano**

